



Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461.805605

INFORMATIVA N. 247

Trento, 08.11.2010

SETTORE DICHIARAZIONI

IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO DI NOVEMBRE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

RIFERIMENTI

- Istruzioni mod. UNICO 2010 PF
- Circolari INPS 2.2.2010, nn. 13 e 14 e 14.6.2010, n. 73

IN SINTESI

Si riepilogano, come di consueto, le modalità di determinazione dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione IVS ovvero alla Gestione separata INPS a titolo di seconda o unica rata dell'acconto 2010, il cui versamento va effettuato entro il prossimo 30 novembre.

In merito, si rammenta che l'INPS ha chiarito che:

- *i contribuenti minimi determinano l'ammontare dei contributi dovuti in base al reddito lordo desumibile dal quadro CM al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali;*
- *la detassazione c.d. "Tremonti-ter" assume rilevanza anche ai fini previdenziali e quindi il reddito da utilizzare per il calcolo contributivo è quello risultante dopo l'applicazione dell'agevolazione.*

RIPRODUZIONE VIETATA

L'acconto dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione IVS e alla Gestione separata INPS, analogamente agli acconti delle imposte sui redditi/IRAP, può essere determinato utilizzando alternativamente:

- il **metodo storico**, basato sul reddito d'impresa/lavoro autonomo conseguito nel 2009 ed evidenziato nel mod. UNICO 2010 PF;
- il **metodo previsionale**, che permette di versare un acconto inferiore rispetto a quanto dovuto applicando il metodo storico o non versare alcunché sulla base del reddito che si presume di dichiarare per il 2010, nel mod. UNICO 2011 PF. Tale metodo, ancorché non espressamente previsto dalla normativa previdenziale, si ritiene comunque applicabile anche con riferimento ai contributi in esame.

ACCONTO CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti

Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, compresi i relativi coadiuvanti e coadiutori, nonché i soci di società di persone e di srl trasparenti che svolgono attività artigiane e commerciali sono tenuti al versamento dei contributi IVS.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile di riferimento per la determinazione dell'acconto contributivo dovuto per il 2010 è rappresentata dalla **totalità dei redditi d'impresa** dichiarati per il 2009 ai fini IRPEF, così come risultanti dai seguenti righe del mod. UNICO 2010 PF:

RIGO MOD. UNICO PF	SOGGETTO ISCRITTO ALL'IVS	SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO
RF51	Titolare	Titolare
RG34	Titolare	
RH14	Socio di società di persone	Socio
	Socio di srl trasparente	
	Collaboratore di impresa familiare	Titolare impresa familiare
RE25 o RE21(*)	Titolare	Titolare

(*) *Il quadro RE riguarda i **maestri di sci** o le **ostetriche** che, pur conseguendo un reddito di lavoro autonomo, rientrano nell'inquadramento previdenziale previsto per artigiani e commercianti.*

Per i soggetti che applicano:

- ⇒ il **regime delle nuove iniziative** ex art. 13, Legge n. 388/2000, va fatto riferimento al reddito assoggettato all'imposta sostitutiva del 10% (**rigo RG29**);
- ⇒ il **regime dei minimi** ex art. 1, comma 96, Finanziaria 2008, va fatto riferimento al reddito esposto a **rigo CM6 eventualmente ridotto delle perdite pregresse**.

In merito si rammenta che, nella Circolare 14.6.2010, n. 73, l'INPS ha specificato che *"il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale ... deve essere considerato **al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali**, che il contribuente dovrà indicare nel rigo CM7"*. Conseguentemente la base imponibile IVS da utilizzare per il calcolo dei contributi è data dal reddito lordo esposto a rigo CM6 eventualmente abbattuto dalle perdite pregresse indicate a rigo CM9.



Come sopra accennato, **l'imprenditore individuale o il socio di una società di persone** che è anche **socio di una srl** (ancorché non in regime di trasparenza), nella determinazione della base imponibile IVS deve tener conto **anche della quota di reddito prodotto dalla srl**.

Ai fini della quantificazione della base imponibile di riferimento si rammenta che:

- la **totalità dei redditi** d'impresa è desumibile anche dal **quadro RR a rigo RR2, colonna 3**;
- per i **soci di srl** che svolgono attività commerciale, alla formazione della base imponibile concorre anche la quota di reddito imponibile IRES dichiarato dalla società ed attribuibile al singolo socio, indipendentemente dall'effettiva percezione;

→ i contributi IVS sono dovuti **non solo sul reddito d'impresa che ha dato luogo all'iscrizione all'INPS ma anche sugli altri redditi d'impresa conseguiti nel 2009**. Così, ad esempio:

- l'imprenditore individuale che è anche socio di una società di persone deve calcolare i contributi IVS sulla somma del reddito prodotto dalla ditta individuale (quadro RF o RG) e di quello da partecipazione (quadro RH);
- l'imprenditore individuale o il socio di una società di persone che è anche socio di una srl, nella determinazione della base imponibile IVS deve tener conto anche della quota di reddito prodotto dalla srl.

In particolare, il soggetto che è **contestualmente titolare di una ditta individuale e socio**, ai fini in esame deve utilizzare la seguente "formula":

$$\left. \begin{array}{l} \text{(RF47 - RF48 - RF50, col. 1)} \\ \text{ovvero} \\ \text{(RG29 - RG31 - RG33, col. 1)} \end{array} \right\} + \text{(somma algebrica di col. 4 dei righi da RH1 a RH4 con} \\ \text{codice 1, 3 e 6 e col. 4 dei righi RH5 e RH6) - RH12}$$

L'acconto è determinato sull'ammontare dei **redditi d'impresa prodotti nel 2009**:

⇒ **eccedente il minimale contributivo**, fissato per il 2010 a **€ 14.334**;

⇒ **fino al massimale**, fissato per il 2010 in misura pari a:

◆ **€ 70.607** (frazionabile a mese),

ovvero

◆ **€ 92.147** (non frazionabile a mese) per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Le aliquote da utilizzare per il calcolo dell'acconto dovuto per il 2010 sono le seguenti:

ALIQUOTE 2010 - GESTIONE IVS				
REDDITO 2010	TITOLARE, SOCIO e COLLABORATORE DI ETÀ SUPERIORE A 21 ANNI		COLLABORATORE DI ETÀ NON SUPERIORE A 21 ANNI	
	Artigiani	Commercianti	Artigiani	Commercianti
fino a € 42.364	20,00%	20,09%	17,00%	17,09%
da € 42.364 a € 70.607 ovvero da € 42.364 a € 92.147 (*)	21,00%	21,09%	18,00%	18,09%

(*) Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.95, iscritti alla Gestione IVS dal 1996

TERMINE DI VERSAMENTO

Il versamento dell'acconto IVS sul reddito eccedente il minimale va effettuato, arrotondando gli importi al centesimo di euro, in **2 rate di pari importo** entro gli stessi termini previsti per l'acconto IRPEF, ossia, per il 2010:

- la **prima rata** entro il 16.6 – 6.7.2010 ovvero 16.7 – 5.8 con la maggiorazione 0,40%;
- la **seconda rata** entro il **30.11.2010**.



Esempio 1

Il sig. Rossi, commerciante, nel 2009 ha conseguito un reddito pari a € 37.500. La seconda rata dell'acconto IVS per il 2010 da corrispondere entro il 30.11.2010 sul reddito eccedente il minimale è così determinata:

Reddito eccedente il minimale	37.500 - 14.334	⇒ € 23.166
Seconda rata IVS dovuta	(23.166 x 20,09%) : 2	⇒ € 2.327,02

RIPRODUZIONE VIETATA

**Esempio 2**

Il sig. Verdi, artigiano titolare di un'impresa familiare, con la moglie e il figlio di 19 anni, nel 2009 ha conseguito un reddito di € 69.300 così ripartito:

titolare	€ 35.343	} 51%
collaboratore – figlio	€ 17.325	
collaboratore – moglie	€ 16.632	

Entro il prossimo 30.11.2010 il titolare dell'impresa familiare deve versare sia la propria rata d'acconto che quella dei collaboratori, compilando distinti righi del mod. F24.

TITOLARE		
Reddito eccedente il minimale	35.343 - 14.334	⇒ € 21.009
Seconda rata IVS dovuta	(21.009 x 20%) : 2	⇒ € 2.100,90
COLLABORATORE – FIGLIO		
Reddito eccedente il minimale	17.325 - 14.334	⇒ € 2.991
Seconda rata IVS dovuta	(2.991 x 17%) : 2	⇒ € 254,24
COLLABORATORE – MOGLIE		
Reddito eccedente il minimale	16.632 - 14.334	⇒ € 2.298
Seconda rata IVS dovuta	(2.298 x 20%) : 2	⇒ € 229,80

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per il versamento della seconda rata dei contributi IVS va utilizzato il mod. F24, riportando nella "Sezione INPS":

- il codice della competente sede INPS;
- il numero di matricola del contribuente;
- il periodo di riferimento (01/2010 - 12/2010);
- nel campo "causale contributo" i seguenti codici:

SOGGETTO	CAUSALE CONTRIBUTO
Artigiano	AP
Commerciante	CP

Si rammenta che, l'obbligo di utilizzare il canale telematico previsto per i soggetti titolari di partita IVA, non interessa i soci di società di persone e di srl se tali soggetti non sono titolari di una propria partita IVA individuale.

ACCONTO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA INPS

L'obbligo di versamento dell'acconto dei contributi alla Gestione separata INPS riguarda esclusivamente i **soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo** sprovvisti di altra copertura previdenziale (c.d. professionisti "senza cassa").

BASE IMPONIBILE

L'acconto 2010 è determinato in misura pari all'**80%** del contributo dovuto sul reddito 2009 indicato nel mod. UNICO 2010 PF:

- a **rigo RE25**;
- a **rigo RE21 per i soggetti che applicano il regime delle nuove iniziative**;
- a **rigo CM6** (ridotto delle eventuali perdite pregresse) per coloro che hanno adottato il regime dei minimi.

Tali importi sono desumibili anche dal **quadro RR, Sezione 2**.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2010 va calcolato **applicando al reddito conseguito nel 2009 le aliquote contributive previste per il 2010**, ossia:

SOGGETTI	ALIQUOTA
NON ISCRITTI ad altre forme di previdenza obbligatorie	26,72%
ISCRITTI ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione (diretta o indiretta)	17%

RIPRODUZIONE VIETATA

Le sopraindicate aliquote trovano applicazione con riferimento ai redditi conseguiti nel 2009 **fino al raggiungimento del massimale fissato per il 2010 a € 92.147.**

TERMINE DI VERSAMENTO

L'acconto va versato, arrotondando quanto dovuto al centesimo di euro, in **2 rate di pari importo** (40% ciascuna del contributo dovuto) entro i termini dell'acconto IRPEF, ossia:

- la **prima rata** entro il 16.6 – 6.7.2010 ovvero 16.7 – 5.8 con la maggiorazione 0,40%;
- la **seconda rata** entro il **30.11.2010.**

Il calcolo dell'**acconto** è quindi così determinato:

RE21, col. 2 / RE25 / CM6 mod. UNICO 2010 PF (<i>base imponibile</i>)	oppure	X	17% ovvero 26,72% (<i>aliquota</i>)	X	80% (<i>misura acconto</i>)	: 2
€ 92.147 (<i>massimale contributivo</i>)						



Esempio 3

Il sig. Neri, consulente informatico (attività priva di cassa previdenziale), ha conseguito nel 2009 un reddito di lavoro autonomo pari a € 81.300.

La seconda rata dell'acconto 2010 del contributo alla Gestione separata INPS è così determinata:

$$\text{seconda rata} \Rightarrow (81.300 \times 26,72\%) \times 80\% : 2 \Rightarrow \mathbf{€ 8.689,34}$$



Esempio 4

La sig.ra. Gialli, dipendente, esercita anche un'attività di lavoro autonomo priva di cassa previdenziale, dalla quale ha conseguito nel 2009 un reddito pari ad € 19.600.

La seconda rata dell'acconto 2010 del contributo alla Gestione separata INPS è così determinata:

$$\text{seconda rata} \Rightarrow (19.600 \times 17\%) \times 80\% : 2 \Rightarrow \mathbf{1.332,80}$$

MODALITÀ DI VERSAMENTO

Per il versamento dei contributi previdenziali in esame va utilizzato il mod. F24, riportando nella "Sezione INPS":

- il codice della competente sede INPS;
- il periodo di riferimento (01/2010 - 12/2010);
- nel campo "causale contributo" i seguenti codici:

SOGGETTO	CAUSALE CONTRIBUTO
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ISCRITTO ad altre forme di previdenza obbligatorie ▪ Titolare di pensione (diretta o indiretta) 	P10
NON ISCRITTO ad altre forme di previdenza obbligatorie	PXX

Nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" non va riportato alcun dato. ■



www.ceforitalia.it

info.cefor@seac.it

tel. 0461.805192

Il Centro Formazione **SEAC Cefor srl** è lieto di presentare il seguente corso

COME SI COMPILA IL NUOVO ELENCO CLIENTI E FORNITORI BLACK LIST E NOVITÀ ESTIVE IN MATERIA DI INTERNAZIONALE

UDINE, mercoledì **10 novembre 2010**

MODENA, giovedì **18 novembre 2010**

TRENTO, martedì **23 novembre 2010**

RIPRODUZIONE VIETATA